

Relazione al disegno di legge “Disciplina delle spese di propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento”

Questa proposta di legge ha lo scopo di rendere trasparenti i costi della campagna elettorale per l'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio provinciale.

In realtà esistono già delle disposizioni frammentarie – derivanti sia dal Regolamento interno sia da norme statali – che consentono di conoscere, almeno parzialmente, l'ammontare delle spese di una campagna elettorale, tuttavia, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione – e quindi di trasparenza – le spese sostenute dalla stragrande maggioranza dei candidati, considerando il fatto che l'obbligo di dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale riguarda sostanzialmente i candidati eletti ed i partiti/movimenti che eleggono almeno un consigliere ed intendono accedere al rimborso delle spese sostenute, erogato dallo Stato.

In realtà la stragrande maggioranza dei candidati (all'incirca il 90%) ed alcune formazioni politiche che presentano candidati ma non eleggono nessun consigliere, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione.

Questa proposta, dunque, impone un obbligo generalizzato di rendicontazione delle spese sostenute, sia da parte dei partiti o movimenti, ed in particolare da parte di quelli che in base alle norme vigenti non presentano alcun rendiconto, sia da parte di ciascun candidato, indipendentemente dal fatto che sia stato eletto o meno. Peraltro dall'obbligo di rendicontazione sono esonerati coloro i quali si avvalgono esclusivamente di servizi e mezzi messi a disposizione da parte del partito per il quale si candidano. Per costoro – e probabilmente si tratta di molti candidati che sanno di avere poche possibilità di essere eletti – è sufficiente dichiarare di non aver sostenuto spese in proprio e di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dalla forza politica di appartenenza.

Va chiarito che scopo di questa proposta non è tanto quello di incidere sulla tipologia di spesa, essendo evidente che ciascun candidato è libero di utilizzare le risorse investite nel modo che ritiene più efficace per conseguire il successo nella competizione elettorale, quanto di rendere evidente il costo complessivo della campagna elettorale di ciascun candidato – eletto o non eletto – e di ciascuna forza politica. Per tale ragione si propone che il rendiconto sia articolato secondo i criteri e le voci di spesa elencati dalla legge 515/1993, criteri abbastanza flessibili che tuttavia consentono di capire ed eventualmente verificare, l'entità della spesa sostenuta.

Il secondo obiettivo di questa proposta di legge è quello di contenere entro limiti ragionevoli le spese della campagna elettorale. Si tratta di una norma, per certi versi, “anticorruzione”. E' evidente, infatti, che chi si candida investirà una somma ragionevole in rapporto a quanto, in caso di elezione, riterrà di poter ricavare nel corso della legislatura. Poiché è interesse generale garantire l'indipendenza di ciascun eletto e, in particolare, l'autonomia da lobby e sostenitori, più o meno occulti, che ne finanziassero la campagna elettorale con somme ingenti in cambio di favori in caso

di elezione, ne consegue che è opportuno fissare un tetto di spesa che ogni candidato è obbligato a rispettare.

Per l'individuazione dei limiti di spesa si è fatto riferimento, grossomodo, a quelli individuati dalla legislazione statale, per quanto riguarda le forze politiche – un euro per ciascun elettore iscritto alle liste elettorali -, ed a quelli previsti per i candidati nei collegi uninominali per quanto riguarda il limite per ciascun candidato.

Essendo peraltro evidente che le spese per la campagna elettorale sostenute dai singoli candidati sono molto differenti a seconda delle opportunità di elezioni – chi si candida nelle liste dei partiti maggiori ha più probabilità di essere eletto e quindi è maggiormente motivato a personalizzare la propria propaganda politica – e non potendo ovviamente discriminare fra i candidati dei partiti minori e quelli dei partiti maggiori, il limite di spesa proposto per ciascun candidato tiene conto delle esigenze di spesa di chi nella campagna elettorale non beneficia di sostegno da parte del partito o della formazione politica per la quale si candida, ma deve provvedere il proprio alla gran parte delle spese elettorali. Il limite di 0,10 Euro per elettore, sembra sufficiente per consentire a ciascun candidato di svolgere una campagna elettorale efficace.

Per quanto riguarda le candidature alla carica di Presidente pare ragionevole fissare il limite in misura uguale a quello previsto per il singolo partito o movimento. A differenza infatti della campagna elettorale del singolo candidato alla carica di consigliere, che generalmente concentra la propria campagna elettorale in aree circoscritte della provincia (la valle di provenienza, il settore professionale, ecc.) il candidato alla carica di presidente, come ogni forza politica, deve far pervenire e coinvolgere nella propria azione di propaganda elettorale l'intero corpo elettorale e quindi i costi inevitabilmente sono superiori.

Tanto chiarito sugli obiettivi di questa proposta di legge, concludo illustrando i singoli articoli che la compongono.

L'art. 1 introduce l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte dei candidati alla carica di consigliere, dei candidati alla carica di Presidente e dei partiti e movimenti politici. Per i candidati alla carica di consigliere il limite di spesa è fissato in 0,10 euro per ogni elettore iscritto alle liste elettorali; per i candidati alla carica di Presidente e per ciascun partito o movimento politico il limite è di 1 euro per elettore.

L'art. 2 individua la tipologia delle spese.

L'art. 3 stabilisce le modalità di rendicontazione e di pubblicità dei rendiconti medesimi. In particolare affida al presidente del Consiglio provinciale il compito di effettuare i controlli sui rendiconti e di curarne la pubblicizzazione.

L'articolo 4 introduce le sanzioni pecuniarie in capo a coloro che omettono di presentare il rendiconto delle spese elettorali.

L'art. 5, infine, introduce l'esenzione dell'obbligo di rendiconto per coloro i quali, in base a disposizioni di legge vigenti, già ora sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute.

cons. Roberto Bombarda

Trento, 8 febbraio 2008